

Rigetto dell'istanza per la corresponsione del beneficio di arresto definitivo e la restituzione della licenza da pesca

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V ter 1° febbraio 2024, n. 1923 - di Nezza, pres.; Verlengia, est. - C. Auto s.r.l. (avv.ti Galiffaed, Ciribè e Rivosecchi) c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (Avv. gen. Stato).

Agricoltura e foreste - Rigetto dell'istanza per la corresponsione del beneficio di arresto definitivo di cui ai Regolamenti (CE) n. 1198/2006 e 498/2007 e al d.m. 08.08.2008 - Restituzione della licenza da pesca - Diniego.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso, notificato il 24 gennaio 2020 e depositato il successivo 21 febbraio, la C. Auto srl ha impugnato il provvedimento protocollo n. 0018187 del 15.11.2019 con il quale la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacultura ha negato la corresponsione del beneficio di arresto definitivo di cui ai Regolamenti (CE) n. 1198/2006 e 498/2007 e al d.m. 08.08.2008 e negata la restituzione della licenza da pesca della medesima unità navale Stella del Mare iscritta nei RR.NN.MM.GG dell'Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro.

Esponde la ricorrente che:

- la precedente proprietaria della unità navale Stella del Mare, Camaioni Giovanni & C. s.n.c., aveva chiesto ed ottenuto il premio di arresto definitivo dell'attività del peschereccio previsto dai Regolamenti CE n.1198/2006 e n. 498/2007 e dal d.m. 08.8.2008, come modificato dal d.m. 15.04.2010, per un importo di euro 265.360,00, con decreto direttoriale n. 1279/AD/08 (prot. n. 9168 del 09.02.2011);
- veniva quindi riconsegnata la licenza di pesca e l'Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro in data 19.03.2011 redigeva e pubblicava l'avviso di demolizione volontaria;
- a seguito dell'opposizione alla demolizione da parte della ditta Geomarine srl (creditrice della Camaioni) e delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito alle pendenze fiscali della società Camaioni, quest'ultima, in data 9 agosto 2011, chiedeva l'annullamento del decreto di demolizione del natante e la restituzione della licenza di pesca, attesa la consistenza dei debiti che non sarebbero stati coperti dal premio di arresto;
- la società ricorrente acquistava il peschereccio all'asta pubblica ed inoltrava al Ministero domanda di pagamento del premio di arresto o, in alternativa, la restituzione della licenza;
- il Ministero, con la nota impugnata del 15 novembre 2019 respingeva le richieste.

Avverso il predetto diniego la società ricorrente ha formulato i seguenti motivi di gravame:

- 1) violazione e falsa applicazione di legge e dei Regolamenti (CE) nn. 1198/2006 e 498/2007 nonché del decreto ministeriale 8 agosto 2008 per mancata restituzione della licenza da pesca relativa al Motopesca Stella del Mare; eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà, in quanto l'asserita irrevocabilità della riconsegna del titolo opererebbe solo in ipotesi di avvenuto pagamento del premio ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.m. 8/8/2008;
- 2) eccesso di potere per carenza, insufficienza e/o difetto di motivazione, non essendo stato motivato il diniego del premio, conseguente al rifiuto della licenza;
- 3) eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, poiché non si sarebbe tenuto conto delle motivazioni che hanno indotto la Camaioni a rinunciare al premio, alla luce della esposizione debitoria.

Il 28 aprile 2020 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori onerandone il Ministero intimato.

Il 5 agosto 2020 si è costituito il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo il quale, il 6 agosto 2020, ha depositato una memoria con cui eccepisce la carenza di legittimazione a ricorrere e resiste nel merito.

Il 7 ottobre 2020 la ricorrente ha depositato memoria con cui replica alle eccezioni e difese dell'Amministrazione e solleva questione di legittimità costituzionale del d.m. 08.08.08 come modificato dal d.m. 15.04.10 nella parte in cui non prevedono la restituzione della licenza per irrevocabilità dell'atto di consegna della stessa.

Il 19 ottobre 2020 il Ministero deposita note d'udienza con cui insiste nelle proprie difese.

Il 10 febbraio 2022 la ricorrente deposita la costituzione in giudizio dei nuovi difensori, avv.ti Achille Ciribè e Sara Rivosecchi (abogado) in sostituzione dell'avv. Marcello Galiffa e la dichiarazione di intesa ex art. 8 d.lgs. 96/2001.

Con memoria, depositata il 14 dicembre 2023, la ricorrente eccepisce l'irritualità delle deduzioni del Ministero in quanto non richiamate dall'Avvocatura, con il cui ministero sta in giudizio, ed insiste nelle proprie difese.

Con note depositate il 13 gennaio 2024 il Ministero intimato chiede il passaggio in decisione della causa.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato. Ciò esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni in rito proposte dall'Amministrazione.

Con riguardo alla richiesta di parte ricorrente di non tenere conto delle note del Ministero, si fa presente che le stesse risultano ritualmente depositate e fatte proprie dall'Avvocatura che ha svolto le proprie difese rinviando anche alla relazione del Dicastero (vedi memoria depositata il 19 ottobre 2020).

Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità delle stesse è infondata.

Oggetto dell'impugnativa è la nota con cui il Ministero ha respinto la richiesta inoltrata dalla ricorrente, il 10 marzo 2015, di subentrare nella richiesta di premio di arresto o, in alternativa, nel rilascio della licenza di pesca, avendo acquistato la motonave Stella Maris dal precedente armatore.

Il diniego si fonda sulla disposta decadenza della dante causa, Camaioni Giovanni & C. snc, dal beneficio concesso e sulla ritenuta irrevocabilità dell'atto di riconsegna del titolo (licenza di pesca) relativo alla imbarcazione di cui si tratta, con decreto direttoriale del 4 aprile 2014 mai impugnato.

Nella nota qui gravata il Ministero osserva inoltre che nella relazione di consulenza tecnica redatta nel procedimento svoltosi davanti al giudice dell'esecuzione si attestava che la società armatrice aveva riconsegnato la licenza di pesca con atto irrevocabile del 14 marzo 2011.

Con provvedimento del Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del 04 aprile 2014 (prot. 8548), veniva disposta la decadenza della Camaioni Giovanni & C. dal beneficio concesso il 09 febbraio 2011, per l'effetto archiviando la relativa istanza e specificando che il titolo non sarebbe stato restituito in quanto - in virtù dell'art. 6, co. 4, del DM 08 agosto 2008 - "... la riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo viene annullato e la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario".

Il provvedimento del 2014 ha così definito la procedura relativa alla motonave con riguardo sia al premio di arresto che alla licenza ed è divenuto inoppugnabile, non essendo mai stato impugnato né dalla dante causa Camaioni né dall'odierna ricorrente.

Il suddetto presupposto del diniego è incontestato ed è da solo sufficiente a giustificare il provvedimento, né rispetto a detta circostanza la ricorrente allega elementi idonei a superare il principale ostacolo all'accoglimento della propria pretesa.

Il primo motivo con cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 6, comma 4, d.m. 8/8/2008, nella parte in cui dispone che l'irrevocabilità della riconsegna del titolo opererebbe solo in ipotesi di avvenuto pagamento del premio, avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del decreto del 4 aprile 2014 (prot. 8548), posto che il presupposto alla base del diniego impugnato è costituito dalla irrevocabilità del decreto citato e non la previsione di cui al d.m. 8/8/2008.

Va tuttavia osservato che l'art. 6 del d.m. citato non condiziona l'irrevocabilità della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca al pagamento del premio per l'arresto.

Ne consegue l'infondatezza della doglianza di cui al primo ed anche al secondo motivo di gravame, relativamente alla supposta carenza di motivazione, dovendosi osservare che il riferimento all'inoppugnabilità del decreto del 2014, con cui si è stata dichiarata l'irrevocabilità della riconsegna del titolo e la cancellazione della nave dall'archivio delle licenze e dal Registro comunitario, costituisce presupposto di fatto idoneo e sufficiente a motivare il gravato diniego.

Per quanto poi concerne il preteso subentro della ricorrente nella concessione del beneficio per l'arresto definitivo richiesto con istanza del 27 marzo 2009 dalla originaria proprietà, lo stesso non trova fondamento nella normativa posto che il premio di cui si tratta è volto ad incentivare la cessazione dell'attività di pesca marittima e non risulta pertanto applicabile a distanza di anni ad una motonave priva dal 2011 di regolare licenza di pesca ed in disarmo dall'11 novembre 2010.

L'art. 2 del d.m. 8 agosto 2008 al comma 2 prevede che: *"Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio della pesca marittima"*.

Non può pertanto applicarsi ad un peschereccio non autorizzato all'esercizio della pesca come era la motonave della ricorrente al momento della richiesta di subentro nel pagamento del premio avanzata dalla C. Auto.

L'art. 4 del d.m. specifica ulteriormente che *"Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità"*.

La pronuncia di trasferimento della proprietà della motonave in capo alla ricorrente emessa dal giudice dell'esecuzione, inoltre, non contiene riferimento alcuno alla facoltà per l'acquirente del bene di subentrare nelle procedure per le quali il dante causa è decaduto, come sembra ritenere la ricorrente con il richiamo contenuto nella richiesta del 2 febbraio 2015 alla avvenuta "cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti su detta motonave che hanno impedito il pagamento del premio di arresto definitivo (demolizione del motopesca)".

Né l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di detta esposizione debitoria del dante causa nel valutare la domanda di parte ricorrente di subentrare nel premio ovvero di ottenere la riconsegna della licenza, trattandosi di aspetti estranei alla valutazione che l'Amministrazione deve compiere nel riscontrare le richieste di cui si tratta e che, in nessun caso, possono determinare il rilascio di un titolo o l'ammissione ad un premio in deroga alla disciplina di legge.

Anche il terzo motivo di censura va quindi respinto poiché infondato.

Solo per completezza si osserva che:

- la ricorrente, al momento in cui ha acquistato la motonave, era nelle condizioni di conoscerne la situazione ovvero che fosse in disarmo dal novembre 2010 e che fosse priva di licenza per averla riconsegnata per l'attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione;

- il d.m. dell'8 agosto 2008, nel prevedere all'art. 6, comma 3, l'irrevocabilità dell'atto di riconsegna del titolo e il suo annullamento, risponde ad una ben precisa esigenza di trasparenza e certezza in un ambito nel quale gli aiuti comunitari previsti in relazione all'arresto della imbarcazione non siano distolti dalle specifiche finalità per le quali sono erogati e non diano àdito a fenomeni speculativi, con conseguente non irragionevolezza della previsione citata;

- oltre che irraturalmente proposte solo con la memoria depositata il 7 ottobre 2020, le censure di incostituzionalità ivi formulate avverso i decreti ministeriali sono inammissibili, avendo ad oggetto atti non suscettibili di formare oggetto di questione di legittimità costituzionale;

- la richiesta di revoca del decreto n. 1279/AD/08, presentata del precedente armatore, non è che una istanza di autotutela rispetto alla quale l'Amministrazione non ha obbligo alcuno di provvedere ed è comunque atto inidoneo a sospendere o estinguere l'efficacia del provvedimento di decadenza dal diritto al premio di arresto definitivo, come anche a determinare la restituzione della licenza;

- l'opposizione dei creditori alla demolizione del natante, come anche il procedimento svoltosi davanti al giudice dell'esecuzione, non ha avuto effetto alcuno sull'autonomo e distinto procedimento instauratosi e concluso dal Ministero ed avviato con la domanda di arresto definitivo e della connessa restituzione della licenza di pesca.

Per quanto osservato il ricorso va respinto poiché infondato.

Le novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)